

LA CORTE DEI CONTI

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro-tempore.

avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 51/2023, depositata il 25 luglio 2023 e notificata il 26 luglio 2023.

VISTA l'istanza di rito abbreviato.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Giovanni Luca Triolo, il Presidente relatore, l'avv. Massimiliano Zitti per l'istante e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott. Fabrizio Cerioni.

PREMESSO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha condannato, a titolo di colpa grave, il dott. OMISSIS a risarcire all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della Regione Abruzzo la somma di € 51.638,97, oltre agli emolumenti accessori e alle spese di giudizio liquidate nella misura di € 202,47.

La vicenda trae origine dalla condanna riportata dall'Amministrazione, davanti al Giudice del Lavoro, per le condotte di mobbing realizzate dal OMISSIS nei confronti di un funzionario assegnato al suo Ufficio; condanna confermata dalla Corte di Appello de L'Aquila per i comportamenti mobbizzanti dell'appellante integranti la forma del demansionamento del funzionario.

Avverso tale sentenza il dott. OMISSIS ha proposto appello

formulando contestualmente e in via pregiudiziale istanza per la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. Ha chiesto, pertanto, di definire il procedimento mediante il pagamento di € 36.147,28, pari al 70% dell'importo imputato in citazione alla propria condotta.

In data 5 dicembre 2023, la Procura generale ha espresso parere positivo sull'istanza di rito abbreviato.

2. Con il decreto n. 2/2023, depositato il 28 dicembre 2023, il Collegio ha accolto l'istanza di giudizio abbreviato determinando in € 36.147,28 la somma da versare in favore della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della Regione Abruzzo e in € 202,47 la somma da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato, per le spese del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza appellata; ha stabilito in 30 giorni il termine per dare esecuzione ai pagamenti e ha fissato l'odierna camera di consiglio per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 130 cgc.

3. In data 16 febbraio 2024 l'avv. Massimiliano Zitti, difensore del sig. OMISSIS, ha depositato presso questa Sezione la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

4. All'udienza camerale del 21 marzo 2024, il difensore dell'istante, Avv. Massimiliano Zitti, ha insistito per la definizione del giudizio; il Pubblico Ministero ha rilevato la correttezza dei pagamenti e ha chiesto l'estinzione del giudizio.

DIRITTO

I. Sussistono tutti i presupposti applicativi di cui al rito abbreviato

previsto all'art 130 c.g.c. nei confronti dell'istante, sig. OMISSIS

La disposizione testé richiamata, infatti, disciplina un rito speciale, con funzione deflattiva e a garanzia dell'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, che consente anche ai soggetti nei cui confronti sia già stata pronunciata sentenza di condanna di chiedere alla competente sezione d'appello, previa acquisizione del parere favorevole del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione.

II. Nel caso di specie, il OMISSIS ha proposto istanza di rito abbreviato per la prima volta in appello e con il decreto n. 2/2023 questa Sezione ha accolto l'istanza determinando l'importo da pagare in € 36.147,28 (pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei confronti dell'istante), come peraltro concordemente richiesto dalle parti in causa, oltre a euro 202,47 per spese di giudizio; ha altresì subordinato la definizione del giudizio al pagamento da parte del OMISSIS anche delle spese del giudizio di primo grado e ha stabilito il termine di 30 giorni per il versamento.

III. L'istante ha tempestivamente e correttamente eseguito i versamenti. Con nota del 16 febbraio 2024 il difensore ha depositato:

a) ricevuta del bonifico bancario, per la somma di € 36.147,28, effettuato dal dott. OMISSIS in data 10.01.2024, con accredito previsto al 11.01.2024, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con causale "Corte dei conti/sez. giurisdizionale centrale di appello decreto 2/2023 del 28.12.2023 – OMISSIS";

b) attestazione rilasciata dal Dirigente dott.ssa OMISSIS, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV – Lazio e Abruzzo, di avvenuto accredito dell'importo sopra menzionato sul conto corrente n. 618 alla data del 11.01.2024 (CRO n. 3645706811);

c) copia della posta certificata della Direzione Lazio e Abruzzo del menzionato Ufficio competente, contenente l'attestazione firmata digitalmente;

d) ricevuta del bonifico bancario per la somma di € 205,09 (comprensiva di euro 2,62 per commissioni), effettuato dal dott. OMISSIS in data 10.01.2024 in favore della Tesoreria Centrale dello Stato, avente causale: "Spese di giudizio Corte dei conti – Sez. II giurisdizionale centrale di Appello Dec. 2/2023 del 28/12/2023 – OMISSIS".

La documentane allegata dimostra che il OMISSIS ha dato tempestiva e corretta esecuzione agli incombeni di cui al decreto n. 2/2023, sicché questa Sezione può procedere alla definizione del giudizio.

IV. Deve, dunque, dichiararsi definito il giudizio d'appello promosso dal dr. OMISSIS. Spese di giudizio compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio di appello n. 61077 promosso da OMISSIS, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130 c.g.c.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Presidente relatore

	SENT. 84/2024	
	Rita Loreto	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 4 APRILE 2024	
	p. La Dirigente	
	Dott.ssa Luciana Troccoli	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente relatore	
	Rita Loreto	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 4 APRILE 2024	
	p. La Dirigente	
	Dott.ssa Luciana Troccoli	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	6	

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 4 APRILE 2024

p. La Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani